

IN BREVE n. 001-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MEDIAZIONE IN ODONTOIATRIA



GM Mediazione

Maria Sofia Rini
Daniela Savio
Rocchina Staiano
(a cura di)

**La mediazione
nella responsabilità
dell'odontoiatra**

con i contributi di
Mario Aversa • Giacomo Bonazza • Marco Brady Bucci • Paolo Faccioli
Gennaro D'Urso • Andrea Failoni • Giancarlo Garotti • Francesca Mobilia
Claudio Radice • Alberto Sommazzi • Attilio Steffano • Fabio Zucchini

Aggiornato alla
Sentenza della Corte Costituzionale sull'obbligatorietà della Mediazione
(Comunicato stampa del 24 ottobre 2012)

**MAGGIOLI
EDITORE**

Guida alla Mediazione

L'aumento del contenzioso in ambito sanitario e le novità sulla mediazione e sulla conciliazione hanno suscitato un rinnovato interesse anche per le problematiche legate alla responsabilità odontoiatrica.

Il testo affronta i problemi tenendo presente la recente sentenza della Corte Costituzionale sulla obbligatorietà della mediazione che, rimanendo facoltativa, è senz'altro un utile strumento per risolvere bonariamente il contenzioso ed evitare lo scontro legale.

Questo libro si rivolge sia ai mediatori professionisti, ma anche al libero professionista e all'odontoiatra legale o forense.

PENSIONI 2013 e SPERANZE DI VITA

Dal 1 gennaio 2013 per le nuove pensioni (dipendenza pubblica e privata) ai requisiti anagrafici si debbono sommare per tutti tre mesi in più per le cosiddette maggiori speranze di vita.

Pensione di vecchiaia	
dipendente privato donne	62 anni + 3 mesi
dipendente privato uomini	66 anni + 3 mesi
dipendente pubblico donne	66 anni + 3 mesi
dipendente pubblico uomini	66 anni + 3 mesi

* con almeno 20 anni di contribuzione

Pensione anticipata requisito unico contributivo	
uomini	42 anni e 2 mesi + 3 mesi speranze di vita
donne	41 anni e 2 mesi + 3 mesi speranze di vita

* se prima del compimento del 62esimo anno sulla quota retributiva penalizzazione pari all'1% per ogni anno di anticipo, la percentuale sale al 2% per ogni anno di anticipo che supera i due anni con esclusione per coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva da effettiva attività di lavoro entro il 31.12.2017

Pensione anticipata per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 requisito di età e contribuzione effettiva	
uomini e donne	63 anni e 3 mesi di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e riscattata -vengono invece esclusi i periodi accreditati figurativamente a qualsiasi titolo)

DAL 1° GENNAIO AUMENTO DELLE TARIFFE POSTALI

Dal 1 gennaio 2013 aumentano le tariffe postali.

In particolare:

invio lettera in ambito nazionale0,70da 0,60
lettera raccomandata semplice.....3,60da 3,30
canone annuo BancoPosta.....48,00 da 30,99

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - VENDITA PRIMA DI 5 ANNI

Mancato riacquisto della prima casa - Nessuna sanzione per chi rinuncia “in tempo” all’agevolazione

Chi vende entro 5 anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” e non intende riacquistarne un altro, può chiedere all’Agenzia delle Entrate, prima della scadenza dei 12 mesi, la riliquidazione dell’imposta. In questo modo non scatta alcuna sanzione e il contribuente paga

soltanto la differenza rispetto a quanto versato al momento dell'acquisto dell'immobile e i relativi interessi. Passato il termine di decadenza è sempre possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso e ottenere così una riduzione delle sanzioni.

L'istanza preventiva abbatte le sanzioni - E' possibile presentare un'istanza all'Ufficio dove è stato registrato l'atto di vendita dell'immobile comunicando di non voler acquistare un nuovo immobile entro 12 mesi e chiedere la riliquidazione dell'imposta versata al momento della registrazione. In tal modo se dovrà versare solo la differenza tra l'imposta pagata e quella dovuta e, ovviamente, i relativi interessi.

Scaduti i 12 mesi il ravvedimento operoso riduce le sanzioni - Se non si presenta l'istanza nei 12 mesi che intercorrono tra la vendita e il mancato riacquisto si può sempre usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni.

Per avvalersi di questa possibilità si deve presentare un'istanza all'ufficio dell'Agenzia presso il quale è stato registrato l'atto di vendita dell'immobile, con la quale dichiara l'intervenuta decadenza dall'agevolazione e si richiede la riliquidazione dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione 112E del 27.12.2012
(documento 001)**

PENSIONI - DONNE OPTANDO PER IL CONTRIBUTIVO ANCORA USCITA ANTICIPATA A 57 ANNI E 3 MESI

La riforma Fornero non ha cassato l'opportunità per le donne di accedere anche nel 2013 anticipatamente alla pensione con 35 anni di contributi e una età anagrafica di 57 anni + 3 mesi (per le cosiddette speranze di vita), a condizione di scegliere di averla liquidata interamente col sistema contributivo.

Pertanto le lavoratrici classe 1956 potranno avvalersi di tale possibilità, tenendo presente che per l'uscita sussistono le finestre di uscita mobili (trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti), praticamente cessazione e percezione del trattamento economico procrastinato di un anno.

La possibilità prevista dalla legge 243/2004 (art. 1 comma 9) sussisterà fino al 31 dicembre 2015 a condizione che la decorrenza della pensione (non sussistenza dei requisiti) si collochi entro tale data.

MEDICI e PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fondi di previdenza complementare per i medici: FondoSanità e Fondo Perseo

Prima di aderire ad un fondo è consigliabile conoscere le normative che lo regolano e in particolare vedere l'andamento annuale (non solo di un singolo periodo, ma almeno le curve delle ultime annualità) dei rendimenti che influiscono poi sulle rendite in uscita.

Ricordiamo che all'impegno economico dell'accantonamento difficili e solo presuntive, in termini numerici, sono le prestazioni al perfezionarsi dei requisiti previsti, per cui risultano di una certa utilità, per non crearsi false illusioni, le analisi degli andamenti finanziari del Fondo pensione prescelto.

Unico dato certo, almeno finora, sono le agevolazioni fiscali. Da non trascurare nell'analisi gli eventuali versamenti da parte del datore di lavoro, ove previsti.

AGENZIA DELLE ENTRATE - COPIA DELLA VOLTURA CATASTALE e IMPOSTA DI BOLLO

Domanda

La copia della voltura catastale è soggetta all'imposta di bollo?

Risponde A.Giordano


La copia della voltura non è soggetta a imposta di bollo ex articolo 5, tabella, allegato B al Dpr n. 642/1972.

La norma richiamata prevede, infatti, che sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni e altri atti difensivi del contribuente.

MINIMO INPS 2013

L'INPS colla circolare 150 del 28 dicembre 2012 comunica che il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, risulta fissato dal 1 gennaio 2013 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 495,43.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 150 del 28.12.2012 (documento 002)



PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2013 - SEGNALAZIONE DA FRANCO ABRUZZO

Pensioni, il blocco dimenticato: sopra i 1486 lordi pensionato crepa. Ma anche i pensionati "d'oro" soffrono (un assegno annuo di 90mila euro è di fatto ridotto oggi a 70mila euro). Il rigore della coppia Monti/Fornero soffoca tutti i cittadini e affoga le loro pensioni.

di www.blitzquotidiano.it in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10975>

Pensioni, è blocco delle rivalutazioni. Sapete quanto può costare per 2 anni a un pensionato che prende 2.182 euro al mese il blocco della rivalutazione degli assegni deciso dal Parlamento? 'Appena' 24 mila euro

di Edmondo Rho <http://economia.panorama.it> 28/12712

In <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10986>

PEREQUAZIONE PER L'ANNO 2013 in circolare INPS n. 149 del 28 dicembre 2012

dal 1 gennaio 2013	aumento del 3 %	per le pensioni di importo (*) fino a € 1.443,00
	aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia	per le pensioni di importo (*) compreso tra € 1.443,00 e fino a € 1.486,29 viene garantito l'importo di € 1.486,29
	nessun aumento	per le pensioni di importo (*) superiore a € 1.486,29

(*) l'importo della pensione da rivalutare è quella spettante a dicembre 2012

A PROPOSITO DI TFS e TFR

Si legge su Le Guide Norme e Tributi di Sole 24 ore - inserto del 29 dicembre 2012 pag. 24:

“...La novità riguardava solo il personale la cui prestazione non fosse già calcolata secondo tali regole, cioè quello contrattualizzato (regioni, autonomie locali, sanità, ministeri ecc.) assunto dal 1 gennaio 2001 il cui trattamento era già regolato in base alla normativa civilistica.”

Se così fosse allora la trattenuta fatta a questi lavoratori si configura come una mera diminuzione retributiva (lo stipendio tabellare viene diminuito di un importo pari a quello del personale con diritto al Tfs o Ips) ...ma fino a che punto non rappresenta un illecito?

TFR P.A. CANCELLATO

La riliquidazione d'ufficio dei trattamenti già pagati nel 2011 e 2012 come Tfr (trattamento fine rapporto) anziché come Tfs (indennità premio di servizio del pubblico dipendente ex Inadel) dovrebbe comportare oneri pari a 21 milioni di euro per il triennio 2012-2014 e dal 2015 circa 20 milioni l'anno.

Sono stime riportate su Le Guide Norme e Tributi di Sole 24 ore - inserto del 29 dicembre 2012 pag. 24.

E' evidente, dunque, il trattamento più favorevole del Tfs, peraltro in parte pagato dal lavoratore con la trattenuta del 2% sulla retribuzione imponibile.

INPS - NUOVO CASSETTO PREVIDENZIALE PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'INPS con messaggio numero 21268 del 27 dicembre 2012 comunica che dal 31 dicembre 2012, sarà disponibile il Cassetto Previdenziale per i Professionisti iscritti alla Gestione Separata, che consente un accesso personalizzato in grado di orientarli alle funzioni specifiche della categoria, con la consultazione dei dati ad essi relativi e contenuti negli archivi dell'Istituto, fornendo, allo stesso tempo, una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.21268 del 27.12.2012 (documento 003)

GRADI DI PARENTELA

CODICE CIVILE

Art. 74. PARENTELA

1. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 77. LIMITE DELLA PARENTELA

1. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 572. SUCCESSIONE DI ALTRI PARENTI

1. Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
2. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

Parentela in LINEA RETTA	Discendenza l'uno dall'altro.	es. la figlia dalla madre
Parentela in LINEA COLLATERALE	Non discendenza l'uno dall'altro pur avendo uno stipite comune.	es. fratello e sorella zio e nipote
Parenti AFFINI	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Non c'è vincolo di consanguineità.	es. suoceri, cognati, nuora, genero

GRADO	ASCENDENTI	DISCENDENTI	COLLATERALI
I	Genitori	Figli	-
II	Nonni	Nipoti (figli di figli)	Fratelli Sorelle
III	Bisnonni	Pronipoti	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
IV	Trisavi	Figli dei pronipoti	Prozii Pronipoti Primi cugini
V	-	-	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
VI	-	-	Altri cugini

TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE - DEDUCIBILITA' FISCALE

Il laureato in Medicina e Chirurgia per poter esercitare la professione deve dapprima superare l'esame di stato (in mancanza del quale incorrerebbe nel reato di abuso di arte sanitaria) e quindi iscriversi all'Ordine professionale in carenza della quale sarebbe incolpato di esercizio abusivo.

L'iscrizione all'Ordine provinciale comporta il versamento di un taxa annuale indifferenziata (un giorno solo comporta il pagamento di tutto l'anno), che varia da Ordine a Ordine.

Tale taxa è fiscalmente deducibile per coloro che esercitano la professione in maniera abituale con iscrizione IVA tra le spese inerenti all'esercizio per la produzione del reddito.

Per coloro che non hanno aperta la partita IVA non è prevista la deducibilità. Generalmente sono giovani medici non ancora inseriti con una certa continuità nel mondo professionale oppure vecchi medici che, pur non esercitando più abitualmente, sono rimasti per affettività iscritti al proprio Ordine e che talora si prestano volontariamente per urgenze o a chiamate dell'Autorità per pareri legali o visite e prestazioni.

Poiché tutti i medici hanno l'obbligo non solo deontologico, ma anche giuridico a prestare la propria opera in determinate situazioni, in quanto esercenti una professione di pubblica utilità, potendo inoltre sempre essere chiamati all'esercizio professionale in determinate situazioni contingenti sarebbe doveroso il riconoscimento per tutti della deducibilità fiscale della taxa di iscrizione all'Ordine professionale.

L'Ordine dei giornalisti prevede la riduzione della tassa di iscrizione all'Ordine dei giornalisti del 50% per gli iscritti con età compiuta di 65 anni.

Negli anni '60 e prima, quando c'era la tassa di soggiorno, i medici iscritti all'Ordine erano esenti dal pagamento di questa gabella in quanto potevano essere chiamati ovvero precettati in qualsiasi momento seppur in vacanza dalle varie Autorità per prestazioni contingenti.

LEGGE DI STABILITA' e ALTRE - FRAMMENTI

Gestione separata INPS - Blocco delle aliquote contributive per il 2013 (legge 134/12 art. 46-bis e legge 92/12)

Slitta di un anno l'aumento dell'aliquota contributiva alla Gestione separata INPS per i soggetti non assicurati ad altre forma di previdenza obbligatoria:

Aliquote contributive per il 2013:

- iscritti in via esclusiva alla gestione separata: 27% + 0,72% per Anf, malattia e maternità
- pensionati e lavoratori coperti da altra previdenza obbligatoria: 20%

Polizza RC per i medici (legge 189/12)

Un DPR disciplinerà entro il 30 giugno 2013 le procedure e i requisiti minimi e uniformi per i relativi contratti assicurativi.

Sostegno genitorialità - congedo al padre (legge 92/12 art. 4 comma 24)

Il padre lavoratore dipendente entro 5 mesi dalla nascita del figlio ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno. Entro lo stesso arco di tempo può astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni anche continuativi in alternativa all'astensione della madre.

Obbligo del lavoratore comunicare i giorni prescelti per l'astensione dal lavoro almeno 15 giorni prima .

LEGGE 28 giugno 2012 numero 92

Articolo 4

24. - Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in via sperimentale pe gli anni 2013-2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi, per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari ai 100 per cento della

retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;

b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

SUPER-INPS - BENEFICI PREVIDENZIALI PER LAVORI FATICOSI

L'INPS, con la messaggio n. 21266 del 27 dicembre 2012, fornisce le modalità di presentazione delle istanze di accesso al beneficio pensionistico - per l'anno 2013 - per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti, iscritti alla gestione ex Inpdap.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.21266 del 27.12.2012 (documento 004)

VIA LIBERA PER STUDI DI SETTORE

Dopo il via libera della Commissione di esperti, sono stati pubblicati, sotto forma di supplementi straordinari della Gazzetta ufficiale n. 303 del 31 dicembre scorso, cinque decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze, che conferiscono "ufficialità" a 68 studi di settore revisionati per il periodo d'imposta 2012.

Dei cinque decreti, quattro approvano gli studi (12 per le manifatture, 23 per i servizi, 21 per il commercio, e 12 per le professioni), l'altro riguarda il principio di "territorialità del livello delle quotazioni immobiliari": sono cioè individuati appositi indicatori locali per valutare l'incidenza dei prezzi degli immobili e dei canoni di locazione per comune, provincia, regione e area, differenziando, così, l'applicazione degli studi in base al luogo di svolgimento dell'attività economica.

Anche la territorialità, che è stata definita sui dati 2010 dell'Osservatorio sul mercato immobiliare, è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2012.

Gli studi di settore ora approvati non potranno essere utilizzati per gli esercizi precedenti.

L'inapplicabilità retroattiva, in sede di accertamento, è legata alla circostanza che gli studi sono stati costruiti sulla base dei dati 2010, anno fortemente condizionato dalla crisi.

In particolare, per i medici: "studio di settore VK10U (che sostituisce lo studio di settore UK10U) - Servizi degli studi medici di medicina generale, codice attività 86.21.00; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attività 86.22.01; Attività dei centri di radioterapia, codice attività 86.22.03; Studi di omeopatia e di agopuntura, codice attività 86.22.05; Centri di medicina estetica, codice attività 86.22.06; Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attività 86.22.09; Laboratori radiografici, codice attività 86.90.11; studio di settore VK19U (che sostituisce lo studio di settore UK19U) - Fisioterapia, codice di attività 86.90.21". Modalità e parametri presi in esame nell'allegato 2 del decreto.

TETTO ANNUO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER IL 2013

Aumenta di € 1.326 il tetto annuo di retribuzione pensionabile, in relazione all'indice dell'inflazione 2012 fissato in via provvisoria nella misura del 3%.

Ricordiamo che la pensione è costituita da due quote: la prima (quota A) è commisurata ai servizi valutabili (servizio effettivo, periodi riscattati e ricongiunti, servizio militare) al 31 dicembre 1992 e alla retribuzione percepita all'atto della cessazione dal servizio, la seconda (quota B) relativa agli ulteriori servizi valutabili dopo il 1 gennaio 1993 e calcolata in base alla media delle retribuzioni percepite e rivalutate ai sensi di legge. E precisamente questa quota, relativa alla anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1992, viene calcolata in base alla media delle ultime retribuzioni pensionabili (dal 1 gennaio 1993 alla data di cessazione) moltiplicata per la differenza tra l'aliquota di rendimento alla cessazione e l'aliquota di rendimento al 31 dicembre 1992, nonché del tetto. Infatti dal 1 gennaio 1998 per articolo 59 comma 1 della Finanziaria '98 va applicata la riduzione delle aliquote di rendimento sulle quote di retribuzione pensionabile oltre il tetto come per l'INPS e precisamente:

- 2 % sino al tetto
- 1,6 % sulla fascia eccedente il 33% del tetto
- 1,35 % per la fascia compresa tra il 33 e il 66 % oltre il tetto
- 1,10 % per la fascia compresa tra il 66 e il 90 % oltre il tetto
- 0,90 % per le somme eccedenti il 90 % del tetto.

**ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI
per cessazioni dal 1 gennaio 2013**

importi	Quota A dall'assunzione al 31 dicembre 1992 (*)	Quota B dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011	Quota C dal 1 gennaio 2012
fino a € 45.530	2,00 %	2,00 %	accantonamento maturato e valorizzato in base al coeffi- ciente di trasformazione sta- bilito per il sistema contributi- vo legato all'età
da € 45.530 a € 60.555	1,50 %	1,60 %	
da € 60.555 a € 75.580	1,25 %	1,35 %	
da € 75.580 a € 86.507	1,00 %	1,10 %	
oltre € 86.507	1,00 %	0,90 %	

(*) per gli ospedalieri trattamento economico della pensione in base alla previgente normativa della Cassa pensione sanitari si effettua applicando l'aliquota della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965 numero 965